

SENT. N° 13880 / 12
REP. N° 11153 / 12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione XIII Civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Caterina Spinnler, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa r.g.n. 60163/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Caterina Spinnler, nella causa promossa da:

██████████ di ██████████, rappresentata e difesa dagli avv.ti
██████████ e ██████████ ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, via
██████████, ricorrente

Contro

██████████, resistente contumace

Sulle conclusioni della parte ricorrente, come da atto introduttivo.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La società [REDACTED] di [REDACTED], sulla premessa di avere concesso in godimento ad uso abitativo al signor [REDACTED] un alloggio sociale in [REDACTED], via [REDACTED], piano quarto e che il conduttore si è reso moroso nel pagamento di canoni e spese dal secondo semestre 2007 al terzo trimestre 2011, ha intimato sfratto per morosità.

L'intimato è comparso personalmente chiedendo di potere sanare la morosità.

Disposto il mutamento dei rito, nessuno si è costituito per il resistente, che è comparso personalmente all'udienza fissata per gli incumbenti di cui all'art. 420 c.p.c. dichiarando di non essere in condizioni di pagare il debito e riconoscendo di avere sospeso il pagamento di canoni e spese.

La domanda di risoluzione del contratto di assegnazione dell' alloggio sociale proposta dalla Cooperativa è fondata e va accolta.

La Cooperativa ha compiutamente assolto all'onere probatorio con la produzione in giudizio del contratto di assegnazione in godimento dell'alloggio sociale al resistente [REDACTED] (cfr doc. 1).

La morosità copre un periodo di oltre quattro anni ed è incontestata: il resistente, comparso personalmente in udienza, ha riconosciuto di aver sospeso il pagamento dei corrispettivi dovuti per il godimento dell'alloggio sociale, ha riferito di non essere in condizioni di saldare il debito e non ha dato prova di pagamento alcuno.

A causa di tale morosità è stato escluso dalla Cooperativa con deliberazione in data 24.3.2011, come riferito dallo stesso [REDACTED]

L'anzidetta morosità è di gravità tale, in relazione sia alla sua durata, che all'ammontare dell'esposizione debitoria, da giustificare, a norma del disposto di cui all'art. 1455 c.c., la pronuncia di risoluzione del contratto di assegnazione dell'alloggio e la conseguente condanna del resistente al rilascio dell'immobile.

forma del disposto di cui all'art. 56 L. 392/78, in considerazione della grave morosità che rende urgente il recupero dell'alloggio sociale per la Cooperativa, la data per l'inizio dell'esecuzione viene fissata in data 31.1.2013.

2 - Le spese di lite vengono regolate secondo il principio della soccombenza.


P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:

dichiara risolto per morosità del resistente [REDACTED] il contratto di assegnazione dell'alloggio sociale sito in [REDACTED], via [REDACTED], piano quarto e, per l'effetto, condanna il resistente alla riconsegna del predetto immobile alla parte ricorrente;
visto l'art. 56 L. 392/78, fissa per l'esecuzione del rilascio il giorno 31.1.2013;
condanna il resistente a pagare alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro [REDACTED] per spese, euro [REDACTED] per compensi, oltre agli accessori di legge.

Milano, il 11.12.2012

Il Giudice



La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, 13 DIC. 2012

